

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Erik LAVEVAZ

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Stefania FANIZZI



---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, lì \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE  
Stefania FANIZZI

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 14 novembre 2022

In Aosta, il giorno quattordici (14) del mese di novembre dell'anno duemilaventidue con inizio alle ore otto e quindici minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

**LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA**

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**Il Presidente Erik LAVEVAZ**

e gli Assessori

**Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente**

**Roberto BARMASSE**

**Luciano CAVERI**

**Jean-Pierre GUICHARDAZ**

**Carlo MARZI**

**Davide SAPINET**

Si fa menzione che le funzioni di Assessore all'ambiente, trasporti e mobilità sostenibile sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

Svolge le funzioni rogatorie il Segretario generale della Regione, sig.a Stefania FANIZZI.

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **1391** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI APPLICATIVE DELLA L.R. 4/2004 DI CUI ALLA DGR 597/2012 (COME MODIFICATA CON DGR 1024/2012 E DGR 1913/2012) AI FINI DELLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'INSTALLAZIONE DI MODULI PREFABBRICATI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVI BIVACCHI O PER LA RIMOZIONE DI BIVACCHI OBSOLETI INTRODOTTI DALLA L.R. 24/2022.

## LA GIUNTA REGIONALE

vista la legge regionale 20 aprile 2004, n. 4 (*Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21, e 29 maggio 1996, n. 11*) e, in particolare, il Capo II della stessa, recante la disciplina degli interventi a sostegno di rifugi alpini, bivacchi e posti tappa escursionistici (*dortoirs*);

visto l'articolo 12, comma 1 della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18 (Legge finanziaria per gli anni 2014/2016), che, nelle more della revisione complessiva della disciplina regionale concernente la concessione di contributi diretta a razionalizzare il sistema di contribuzione secondo unicità di visione e miglior programmazione della spesa in relazione alle risorse finanziarie disponibili, ha disposto la sospensione dell'applicazione della l.r. 4/2004 nelle parti riferite alla concessione di contributi a fondo perduto;

visto l'articolo 25 della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 21 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020), che ha riattivato l'applicazione delle agevolazioni di cui alla l.r. 4/2004 limitatamente alle iniziative di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), della medesima l.r. 4/2004 che si rendono necessarie per garantire l'agibilità delle strutture, con riferimento alle sole spese di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), d) e f);

visti gli articoli 1 e 2 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 24 (*Disposizioni in materia di interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico. Modificazioni alle leggi regionali 20 aprile 2004, n. 4 (Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21, e 29 maggio 1996, n. 11), e 13 dicembre 2013, n. 18 (Legge finanziaria per gli anni 2014/2016)*) con cui sono stati ripristinati i contributi per il divallamento di rifiuti ed acque reflue di cui al comma 2, lett. d) dell'articolo 3 della citata l.r. 4/2004 e, nel contempo, sono state ammesse a contributo, mediante l'introduzione della lett. bbis) al comma 2 sopra citato, le iniziative per l'installazione di moduli prefabbricati destinati alla realizzazione di nuovi bivacchi o per la rimozione di bivacchi obsoleti;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 597 in data 23 marzo 2012, come modificata con DGR n. 1024 in data 18 maggio 2012 e con DGR n. 1913 in data 5 ottobre 2012, con cui, all'articolo 11 dell'Allegato A, sono state approvate le disposizioni relative a criteri e modalità per la concessione dei contributi per le spese di elitransporto per il divallamento di rifiuti ed acque reflue dai rifugi e bivacchi;

considerato che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, lett. e) della l.r. 4/2004, così come novellata dalla l.r. 24/2022, il nuovo contributo introdotto è destinato al parziale ristoro delle spese di elitransporto per i moduli prefabbricati destinati all'installazione di nuovi bivacchi così come per la rimozione delle strutture obsolete, e che tale attività risulta del tutto analoga a quella prevista per il divallamento dei rifiuti e delle acque reflue;

ritenuto, pertanto, di estendere le procedure e le modalità di erogazione dei contributi per il divallamento di rifiuti ed acque reflue, di cui alla citata DGR 597/2022, modificata come sopra indicato, alla nuova fattispecie introdotta all'articolo 3, comma 2, lett. bbis) per le spese di cui all'art. 3, comma 3, lett. e) della l.r. 4/2004, così come novellata dalla l.r. 24/2022;

valutato, pertanto, di aggiornare la citata deliberazione n. 597/2012 alle nuove disposizioni normative, con l'approvazione dell'Allegato alla presente deliberazione predisposto dai competenti uffici;

dato atto che, unicamente per l'anno 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 della l.r. 24/2022, il termine per la presentazione delle istanze è fissato, a pena di inammissibilità, al 5 dicembre 2022 con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1713 in data 30 dicembre 2021 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 e delle connesse disposizioni applicative;

considerato che la Dirigente della Struttura proponente ha verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024, nell'ambito del programma n. 7.001 – Sviluppo e valorizzazione del turismo, attribuisce alla sua Struttura le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dalla dirigente della Struttura Enti e professioni del turismo dell'Assessorato beni culturali, turismo, sport e commercio, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore ai beni culturali, turismo, sport e commercio, Jean-Pierre Guichardaz;

ad unanimità di voti favorevoli,

## **DELIBERA**

- 1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, le modificazioni all'allegato A della DGR n. 597 del 23 marzo 2022, come modificata con DGR n. 1024 in data 18 maggio 2012 e con DGR n. 1913 in data 5 ottobre 2012, avente ad oggetto “Disposizioni applicative e disciplina dei procedimenti di concessione dei contributi di cui al Capo II della l.r. 4/2004 (Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21 e 29 maggio 1996, n. 11), da ultimo modificata con l.r. 33/2011”, come dettagliate nell'allegato alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;
- 2) di dare atto che unicamente per l'anno 2022, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della l.r. 24/2022, il termine per la presentazione delle istanze è fissato, a pena di inammissibilità, al 5 dicembre 2022 con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022;
- 3) di dare atto che i contributi in questione trovano copertura nei limiti della disponibilità di bilancio dei capitoli che attualmente risultano essere euro 120.000,00= nel 2022, euro 70.000,00= nel 2023 ed euro 120.000,00= nel 2024, secondo la seguente ripartizione:
  - a) euro 120.000,00= (centoventimila) per l'anno 2022, suddivisi nel modo seguente:
    - euro 30.000,00= (trentamila/00) sul capitolo U0026925 “Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali per il divallamento dei rifiuti e delle acque reflue dai rifugi, bivacchi e dotoirs”, del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2022/2024, che presenta la necessaria disponibilità;
    - euro 30.000,00= (trentamila/00) sul capitolo U0026926 “Trasferimenti correnti a imprese per il divallamento dei rifiuti e delle acque reflue dai rifugi, bivacchi e dotoirs”, del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2022/2024, che presenta la necessaria disponibilità;
    - euro 30.000,00= (trentamila/00) sul capitolo U0026927 “Trasferimenti correnti a famiglie per il divallamento dei rifiuti e delle acque reflue dai rifugi, bivacchi e dotoirs”, del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2022/2024, che presenta la necessaria disponibilità;

- euro 30.000,00= (trentamila/00) sul capitolo U0026928 “Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per il divallamento dei rifiuti e delle acque reflue dai rifugi, bivacchi e dortoirs”, del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2022/2024, che presenta la necessaria disponibilità;
- b) euro 70.000,00= (settantamila) per l’anno 2023, suddivisi nel modo seguente:
- euro 10.000,00= (diecimila/00) sul capitolo U0026925 “Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali per il divallamento dei rifiuti e delle acque reflue dai rifugi, bivacchi e dortoirs”, del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2022/2024, che presenta la necessaria disponibilità;
  - euro 20.000,00= (ventimila/00) sul capitolo U0026926 “Trasferimenti correnti a imprese per il divallamento dei rifiuti e delle acque reflue dai rifugi, bivacchi e dortoirs”, del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2022/2024, che presenta la necessaria disponibilità;
  - euro 20.000,00= (ventimila/00) sul capitolo U0026927 “Trasferimenti correnti a famiglie per il divallamento dei rifiuti e delle acque reflue dai rifugi, bivacchi e dortoirs”, del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2022/2024, che presenta la necessaria disponibilità;
  - euro 20.000,00= (ventimila/00) sul capitolo U0026928 “Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per il divallamento dei rifiuti e delle acque reflue dai rifugi, bivacchi e dortoirs”, del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2022/2024, che presenta la necessaria disponibilità;
- c) euro 120.000,00= (centoventimila) per l’anno 2024, suddivisi nel modo seguente:
- euro 30.000,00= (trentamila/00) sul capitolo U0026925 “Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali per il divallamento dei rifiuti e delle acque reflue dai rifugi, bivacchi e dortoirs”, del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2022/2024, che presenta la necessaria disponibilità;
  - euro 30.000,00= (trentamila/00) sul capitolo U0026926 “Trasferimenti correnti a imprese per il divallamento dei rifiuti e delle acque reflue dai rifugi, bivacchi e dortoirs”, del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2022/2024, che presenta la necessaria disponibilità;
  - euro 30.000,00= (trentamila/00) sul capitolo U0026927 “Trasferimenti correnti a famiglie per il divallamento dei rifiuti e delle acque reflue dai rifugi, bivacchi e dortoirs”, del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2022/2024, che presenta la necessaria disponibilità;
  - euro 30.000,00= (trentamila/00) sul capitolo U0026928 “Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per il divallamento dei rifiuti e delle acque reflue dai rifugi, bivacchi e dortoirs”, del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2022/2024, che presenta la necessaria disponibilità;
- 3) di dare atto che eventuali variazioni di bilancio tra i capitoli sopra riportati che si dovessero rendere necessarie a copertura delle future domande di contributo saranno predisposte con successivi atti;
- 4) di disporre, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della l.r. 4/2004, la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

§

MODIFICAZIONI ALL'ALLEGATO A ALLA DGR N. 597/2012 RECANTE "DISPOSIZIONI APPLICATIVE E DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI AL CAPO II DELLA L.R. 4/2004 (INTERVENTI PER LO SVILUPPO ALPINISTICO ED ESCURSIONISTICO E DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI GESTORE DI RIFUGIO ALPINO. MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 26 APRILE 1993, N. 21 E 29 MAGGIO 1996, N. 11) DA ULTIMO MODIFICATA CON L.R. 33/2011".

1. Al comma 1 dell'art. 6 (*Iniziativa ammissibili a contributo*) dopo lettera b) è inserito quanto segue:

"b-bis) installazione di moduli prefabbricati destinati alla realizzazione di nuovi bivacchi o rimozione di bivacchi obsoleti".

2. L'articolo 11 dell'Allegato A alla DGR n. 597/2012 è così sostituito:

Art. 11

*(Disposizioni concernenti gli interventi di divallamento dei rifiuti e delle acque reflue, per l'installazione di moduli prefabbricati per il posizionamento di nuovi bivacchi e per la rimozione di bivacchi obsoleti)*

1. Possono beneficiare dei contributi per le attività di cui all'art. 3, comma 3) lett. e) della l.r. 4/2004 i proprietari dei rifugi e dei bivacchi nonché i gestori dei rifugi alpini di cui all'art. 2, comma 2 della citata legge.
2. Entro il termine perentorio del 31 gennaio di ogni anno, gli interessati devono presentare alla struttura competente, sulla base dei modelli predisposti dalla stessa, apposita istanza di contributo e, a pena di decadenza, entro il 31 ottobre successivo gli stessi devono presentare il consuntivo dei minuti di volo effettuati nel corso della passata stagione. Le operazioni di divallamento dei rifiuti e delle acque reflue, nonché per l'installazione di moduli prefabbricati destinati alla realizzazione di nuovi bivacchi e per la rimozione di bivacchi obsoleti devono essere effettuate in modo da ridurre al massimo il numero di rotazioni, in periodi del giorno e dell'anno tali da minimizzare il disturbo arrecato agli escursionisti e alla fauna alpina. Sono ammesse ad agevolazione le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di competenza, purché posteriori alla data di presentazione della relativa domanda. A tal fine fa fede la data della documentazione di spesa presentata.
3. Il valore di riferimento massimo per il costo a minuto di volo è quello indicato dall'Elenco prezzi regionale di cui all'art. 42 della l.r. 12/1996 e successive modificazioni e integrazioni.
4. I contributi sono concessi sulla base delle spese documentate a consuntivo e risultate ammissibili.
5. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili sul competente capitolo del bilancio regionale, i contributi sono concessi in misura proporzionalmente ridotta.